

PRESIDENZIALE N. 5/23/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1949/DDA/NV - DDA/5151 - <https://tarjetarojatvhd.com>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/5151, pervenuta in data 26 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002287), è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società DAZN Limited Italian Branch, detentrica dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A e serie B per le stagioni 2021/2024, la messa a disposizione, sul sito internet <http://tarjetarojatvhd.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di link afferenti alla trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A, tra cui sono specificamente indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Dazn Limited	Milan-Lazio	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Roma-Inter	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Atalanta-juventus	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Torino-Monza	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Napoli-Fiorentina	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-21.php
Dazn Limited	Empoli-Salernitana	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Udinese-Sampdoria	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-41.php
Dazn Limited	Sassuolo-Bologna	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-21.php
Dazn Limited	Cremonese-Spezia	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php
Dazn Limited	Lecce-Verona	2023	https://tarjetarojatvhd.com/canal-18.php

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “tarjetarojatvhd.com è una piattaforma online che ha consentito gratuitamente all'utilizzatore di accedere alle partite della 34esima giornata di Serie A giocate nei giorni 06-07 -08 Maggio 2023. Le opere digitali sono state così trasmesse in violazione della legge sul diritto di autore. DAZN è licenziataria

ufficiale delle partite di Serie A e delle partite di Serie B. Vengono qui di seguito riportati i link della Lega Serie A e della Lega Serie B a dimostrazione della titolarità dei succitati diritti: [https:// www.legaseriea.it/it/search?q=comunicato&type=category_attachment](https://www.legaseriea.it/it/search?q=comunicato&type=category_attachment) <https://www.legab.it/news/la-seriebkt-2021-2024-su-dazn> Si rileva come sia sistematica la messa a disposizione di un significativo numero di link che danno accesso almeno alla trasmissione degli incontri di Serie A, come sopra privative DAZN”;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano messi sistematicamente a disposizione link che conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio di serie A, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 e 78-ter, 78-quater, della citata legge n. 633/41. Tali link, come documentato dalla società, sono resi disponibili in modo puntuale e sistematico in occasione di tutte le giornate di gara. Si rileva che la violazione sistematica interessa la produzione audiovisiva oggetto dei diritti di sfruttamento detenuti dal soggetto istante, che hanno carattere di esclusività in relazione all’intero campionato, articolato in 38 giornate di gara. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta nell’arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226 Scottsdale, Arizona, 85260, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@godaddy.com, per conto della società Domains By Proxy LLC, società che offre servizi di privacy del dominio, con sede in 2155 E Warner Rd, Tempe, Arizona, 85284, Stati Uniti d’America; la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Veesp SIA, con sede in Tirgonu iela 17, LV-3401, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com e a.ivanov@veesp.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a San Pietroburgo, Russia;

4. con comunicazione del 31 maggio 2023 (prot. n. DDA/0002315), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1949/DDA/NV relativo all’istanza DDA/5151, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 31 maggio 2023, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata la sistematica messa a disposizione di *link* che pubblicizzano e conducono alla trasmissione in diretta delle partite del campionato italiano di calcio, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio di serie A i cui diritti sono stati acquisiti dal soggetto istante, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-*ter* e 78-*quater*, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente

verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **<https://tarjetarojatvhd.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://tarjetarojatvhd.com>**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://tarjetarojatvhd.com>** nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,

n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella